



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 530 DEL 4 maggio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da F.lli La Rocca S.r.l./Comune di Potenza Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di “Demolizione Area ex Tribunale parco Aurora” rientrante nel progetto “Parco Aurora da Piazza Giura a Viale Firenze. Importo a base di gara: 851.481,25. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

PREC 9/16/L

Requisiti di idoneità professionale per l'esecuzione dei lavori. Iscrizione all'albo dei gestori ambientali. Obbligo di sopralluogo in caso di RTI. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Attribuzione del punteggio per l'aggiudicazione. Specifiche tecniche e principio di equivalenza.

E' legittima e non preclude la partecipazione alla gara l'indicazione contenuta nel disciplinare della necessità di possedere il requisito dell'iscrizione all'albo gestori ambientali senza fornire in dettaglio informazioni specifiche sulla tipologia dei rifiuti contenenti amianto se, in fase di sopralluogo, la stazione appaltante ne permetta la campionatura, in funzione dell'elaborazione del progetto esecutivo per l'aggiudicazione del quale si concorre.

Non è illegittima né discriminatoria la previsione del bando che attribuisca un punteggio più elevato alla tecnica considerata migliore dalla stazione appaltante, se non viene indicata come unica soluzione percorribile; del resto è a carico dell'offerente la prova dell'equivalenza di altra tecnica che si impegni a fornire, ai sensi dell'art. 68 comma 4 del Codice.

Art.42 e art. 68 D.lgs. 163/2006; art. 37 comma 5 D.lgs. 163/2006; art. 106 comma 2 DPR 207/2010.

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 142823 del 29 ottobre 2015, con la quale la società Fratelli La Rocca chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del bando e del progetto a base di gara per indeterminatezza nell'individuazione della prestazione oggetto dell'affidamento. In particolare, l'istante riteneva che la stazione appaltante, al fine di rispettare la tempistica per ottenere il finanziamento dell'opera, non avrebbe effettuato le indagini e i campionamenti necessari a identificare il tipo di amianto presente nel materiale da demolire; inoltre, in risposta ai quesiti posti dai concorrenti, non avrebbe individuato tecniche di trattamento e smaltimento equivalenti a quelle di “*inertizzazione/ vetrificazione*” indicate nel disciplinare di gara per l'attribuzione di maggior punteggio;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 gennaio 2015;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RILEVATO che il Comune di Potenza, pur avendo risposto alla richiesta di ulteriori indagini formulata dalla società istante adducendo motivazioni basate sulla tempistica da rispettare che non avrebbe concesso ulteriori proroghe della procedura di aggiudicazione, nella propria memoria di replica, ha documentato di aver allegato al progetto preliminare indagini peritali che possono ritenersi adeguate: le risultanze delle analisi effettuate dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza, confermate dall'indagine condotta dal CRAB Centro Regionale Amianto presso l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (ARPAB). Da tali accertamenti, risulta nella pavimentazione la presenza di amianto *crisotilo* e nelle pannellature esterne *crisotilo e amosite*, "materiali cd. *a matrice compatta* che possono rilasciare fibre solo se abrasati, segati, perforati o deteriorati" secondo la classificazione operata con Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994;

RILEVATO che il bando di gara aveva previsto la necessità dell'abilitazione all'attività di gestore ambientale per l'esecuzione dell'appalto e tale abilitazione consente il trattamento di rifiuti pericolosi contenenti amianto della tipologia riscontrata nel caso di specie;

CONSIDERATO che la stazione appaltante, affidando il progetto definitivo ed esecutivo, intendeva lasciare all'appaltatore la possibilità di scegliere e specificare in dettaglio le procedure necessarie all'asportazione delle varie parti dell'opera in relazione alla tipologia dei materiali di cui avesse riscontrato la presenza;

RILEVATO che correttamente è stato previsto l'obbligo di sopralluogo da parte dei concorrenti interessati alla partecipazione alla gara, per la presa visione dei luoghi e la verifica delle lavorazioni da eseguire entro un termine indicato e i concorrenti sono stati posti in condizione di provvedervi;

RILEVATO che la società che avrebbe dovuto costituire raggruppamento con l'istante ha effettuato il sopralluogo; l'istante invece non ha effettuato tale sopralluogo e poi ha partecipato alla gara come singolo concorrente; nel suo caso quindi non potrà applicarsi il regime di solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del codice, grazie al quale è sufficiente il sopralluogo sia effettuato da uno solo degli operatori economici raggruppati;

RILEVATO che la stazione appaltante, nel bando di gara, nella sezione relativa all'attribuzione del punteggio, ha indicato la tecnica di *inertizzazione/vetrificazione* per la bonifica dell'amianto ritenuta migliore ai fini del calcolo del punteggio, in quanto permette il riciclo e la valorizzazione dei rifiuti ad un costo talora inferiore rispetto alla messa a dimora in discarica. Tuttavia il bando così come formulato non preclude l'adozione di tecniche equivalenti, lasciando aperta la possibilità di proporre alternative, ai sensi dell'art. 68 comma 4 del Codice;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite della manifesta irrazionalità nella distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'appalto, non essendo consentito, ad esempio, che il valore attribuito ad un criterio sia tale da preconstituire nei confronti di alcuni concorrenti illegittime posizioni di vantaggio ..(cfr. Parere di prec ANAC n. 34 del 13 febbraio 2014; n. 16 del 20 febbraio 2013; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079). Nel caso di specie sembra motivato e razionale il peso attribuito all'uso di una tecnica che presenta sostanziali vantaggi rispetto al normale smaltimento in discarica;

CONSIDERATO che il principio di equivalenza prevede che ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006, le specifiche tecniche di appalto *“devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. Ed è pertanto “conforme alla disciplina normativa richiamata, il bando di gara e la procedura che consentano alla ditta partecipante di dimostrare, sia in via documentale sia in contraddittorio, la conformità tecnica del proprio prodotto alle prescrizioni previste dal capitolato speciale”* (vd. ex multis Parere di prec .n.111 del 2012);

RITENUTO che, ai fini della presente istruttoria, le considerazioni inviate dall'istante circa l'eventualità che la società aggiudicataria sia sprovvista dell'equipaggiamento necessario ad attuare la tecnica di smaltimento indicata nell'offerta devono essere verificate dalla stazione appaltante;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

f.f. Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 maggio 2016

Il Segretario Maria Esposito